



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Lavoro: il quadro degli incentivi 2017

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(dal 01/01/2017 al 31/12/2018)

Il comma 308 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede - a favore dei datori di lavoro privato - l'esonero totale triennale dei contributi INPS (entro il limite massimo annuo di 3.250 euro) nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in apprendistato), con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo (nessuna esclusione per i rapporti a tempo indeterminato effettuati sempre in agricoltura per l'assunzione di impiegati) effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio ovvero dalla conclusione del periodo di apprendistato con esclusione di quello professionalizzante nel biennio 2017/2018.

I datori di lavoro dovranno presentare apposita domanda all'INPS. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS non prenderà più in esame domande.

L'esonero spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ai sensi dell'art. 1 comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107. La predetta durata è pari ad almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, e, nei licei, ad almeno 200 ore nel triennio;
- almeno il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali erogati ai sensi del Capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 dalle regioni e delle istituzioni da esse accreditate;
- almeno il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;
- almeno il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

AGRICOLTURA

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

Il comma 344 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede - a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni e con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 - l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di 36 mesi (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

Decorsi i primi trentasei mesi, l'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di altri 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

L'esonero spetta anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che, nell'anno 2016, hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

ubicare nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e si applica nei limiti del "de minimis".

GIOVANI (scarica l'allegato 1)
(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

In caso di assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), con contratto di apprendistato professionalizzato e con contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata pari o superiore a sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto.

Nel caso di contratto a tempo determinato l'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 4.030.

Se part-time l'agevolazione viene proporzionalmente ridotta.

Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta alle precedenti, ricorra anche una delle seguenti condizioni:

- il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
- il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e appartenga al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente, inoltre, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS.

L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto; verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

OCCUPAZIONE SUD (scarica gli allegati 2 e 3)
(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

L'agevolazione si applica alle assunzioni con un contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, esclusivamente dalle aziende con sede legale o unità produttiva in una delle seguenti Regioni:

- Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Non consta la residenza della persona da assumere che può, quindi, essere anche di una Regione diversa.

Qualora durante il rapporto di lavoro, dovesse modificarsi il luogo di lavoro e questi viene identificato al di fuori delle Regioni indicate, l'incentivo non spetterà più a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
- b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013;

I soggetti assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro, salvo che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (in tal caso non si applica il requisito della disoccupazione).

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.





Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all' INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall' INPS stesso.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) una volta verificata la disponibilità residua delle risorse, comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

DONNE

Confermata la misura prevista dall'art. 4, comma 11, della L. n. 92/2012, in relazione all'assunzione di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il termine si abbassa a 6 mesi se:

- Residenti in aree svantaggiate;
- Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da una accentuata
- disparità occupazionale di genere.

Con il **decreto interministeriale del 27 ottobre 2016** (allegato 4 – Tabelle A e B) sono stati individuati i settori di attività e le professioni nei quali il tasso di disparità uomo-donna, in termini occupazionali, è superiore al 25%.

L'individuazione rileva - limitatamente al settore privato - ai fini della concessione degli incentivi in esame per l'anno 2017.

I settori in cui saranno possibili assunzioni di donne con incentivi sono quelli dell'agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA.

Gli incentivi consistono nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato o con contratto di somministrazione, di donne di ogni età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Lo sgravio spetta per un periodo massimo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per quelle a termine.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

L'incentivo non è soggetto alla regola del "*de minimis*" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

OVER 50

Confermata anche la misura prevista dall'art. 4, commi 8-10, della L. n. 92/2012, che consente alle imprese che assumono lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni e sono disoccupati da oltre 12 mesi di poter beneficiare dello sgravio contributivo del 50% per un periodo di 18 mesi. Anche in questo caso, l'agevolazione avrà una durata di 12 mesi, nel caso in cui venga offerta un'assunzione a tempo determinato.

In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

L'incentivo non è soggetto alla regola del "*de minimis*" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.

DISABILI

Si ricorda, infine, che il D.lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha avviato una revisione della normativa relativa all'avviamento al lavoro dei soggetti con disabilità.

Sono stati, tra l'altro, definiti nuovi incentivi che, a partire dal 1° gennaio 2016, sono gestiti direttamente dall'INPS, attraverso procedura telematica.

L'incentivo all'assunzione è corrisposto mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, per un periodo di 36 mesi nella misura del:

- 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79%, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

L'incentivo è anche concesso ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di:

- 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.

L'incentivo è esteso anche ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 12 marzo 1999 n. 68, procedono all'assunzione di lavoratori disabili.

Il datore di lavoro dovrà fare un'apposita richiesta all'INPS e, una volta riconosciuta l'agevolazione, potrà fruirne tramite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella circolare n. 99/2016.



Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - Email: ue.coop@uecoop.org
Tel. +39 06 48913252 - Fax +39 06 48986461

L'INPS ha precisato che i benefici per le assunzioni dei disabili previste dall'art. 13, della L. 68/1999 sono cumulabili con le altre agevolazioni contributive purché non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro.

La norma prevede che l'incentivo sia riconosciuto dall'INPS secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande; qualora le risorse siano insufficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

Il limite delle risorse finanziarie destinate all'incentivo è predeterminato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che definisce l'ammontare dei finanziamenti da parte del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per ciascun anno.

